



Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Giulianova

ORDINANZA N° 14 / 2008

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Giulianova:

- VISTA** la Legge 11 febbraio 1971 n° 50 e successive modificazione ed integrazioni "Norme sulla navigazione da diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005 n.171, relativo al "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTI** i DD.MM. 21 gennaio 1994 n° 232 e 05 ottobre 1999 n° 478, "Regolamenti recanti norme di sicurezza per la Navigazione da Diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 , n° 436 recante "Attuazione della Direttiva 94/25 CE in materia di progettazione , costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto", come modificato dal Decreto Legislativo 11 Giugno 1997 n° 205 e dalla Legge 30 Novembre 1998 , n° 413 ;
- VISTO** l' art. 10 del Decreto Legge 21 Ottobre 1996 n°535 convertito dalla legge 23 Dicembre 1996 n° 647, come modificato dall' art. 2 comma 1 della Legge 8 Luglio 2003 , n°172;
- VISTA** la Legge 8 Luglio 2003 n° 172 concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO** il D.P.R. 9 Ottobre 1997 n° 431 " Regolamento sulla disciplina della patenti nautiche " ;
- VISTO** il D.M. 26 Gennaio 1960 " Disciplina dello sci nautico";
- VISTO** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 Febbraio 1993 , relativo "Applicazione del D.M. 26 Gennaio 1960 , modificato con D.M. 15 Luglio 1974 , concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTO** il Dispaccio n°20196/S in data 15 Maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio , relativa alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf";
- VISTA** la Circolare n° 254 serie II del Ministero della Marina Mercantile – D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19.09.1989, relativa alla "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare";
- VISTI** i Dispacci n° 261598 e n° 260258 rispettivamente in data 02 Agosto 1994 e 20 Febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione , relativi all' utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua
- VISTO** il Dispaccio n° 260520 in data 19 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Naviglio – Divisione VI NAU/DIP relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 Dicembre 1977 n° 1085;

VISTO il Dispaccio n° 260268 in data 10 Marzo 1993 , del Ministero della Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;

VISTA la Circolare 14 Aprile 1997 n° 262584 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTE le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 Luglio 2003 , 28 Giugno 2004 e 27 luglio 2005;

VISTE le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza che disciplina l'attività balneare;

VISTA la Legge 14 Luglio 1965 , n° 963 sulla disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per la sua esecuzione approvato con D.P.R. il 2 ottobre 1968 n° 1639;

VISTA la nota n° 10390/II del 16 Febbraio 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto mirante a fornire un quadro di riferimento entro cui disciplinare le attività subacquee;

VISTO il Dispaccio n° 82/33465 del 26 Maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto , recante direttive attinenti a una più specifica e cautelativa disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica;

VISTA la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29/07/2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante ad oggetto "Applicazione del Decreto Legislativo 24/06/2003 n° 182 Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Unità destinate alla nautica da diporto"; con riferimento all'entrata in vigore dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78;

PRESO ATTO; che la citata Direttiva ministeriale dispone che le autorità marittime provvederanno ad emanare specifiche ordinanze a livello locale finalizzate , alla piena ed urgente attuazione delle disposizioni dettate dall'annesso IV alla Convenzione MARPOL 73/78;

VISTO l'annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi , come modificato dal relativo protocollo del 1978 recante le norme per la prevenzione dell' inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi, i cui emendamenti sono entrati in vigore a far data dal 01 Agosto 2005;

VISTA la Legge 29/09/1980 n°662 relativa alla ratifica e all'esecuzione della succitata Convenzione Internazionale;

VISTA la Legge 31/12/1982 n° 979 , recante "Disposizione per la difesa del mare" ;

VISTO il Decreto Legislativo 5/02/1997 n° 22 , relativo all'attuazione delle Direttive CEE n° 91/156 e n° 91/689 in materia di rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 11/5/1999 n° 152 , recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTO Il Decreto Legislativo 24/06/2003 n° 182 recante " Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTI gli artt. 17,18,30,68,71,81,1161,1164,1174,1218 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 28, 59, 77 e 524 relativi al Regolamento di Esecuzione , parte marittima;

VISTA l'ordinanza n° 49/2007 del 10.08.2007 della Capitaneria di Porto di Pescara recante la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, regolamentati nel capo I del "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Pescara" approvato con ordinanza n° 22/2007 del 11.05.2007;

RITENUTO necessario disciplinare l'attività' di locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali; la navigazione e l'uso delle

tavole a vela e delle tavole con aquilone; le attività subacquee organizzate; la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del circondario di Giulianova;

RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità

senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

RITENUTO altresì richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee;

RITENUTO opportuno adottare disposizioni relative al trattamento delle acque reflue prodotte da unità da diporto, con il prioritario obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento causato da ogni forma di rifiuto sia esso chimico o organico ed emanare disposizioni per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto nell'ambito delle acque e dei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Giulianova;

RITENUTO necessario aggiornare nonché coordinare e raccogliere in un unico contesto le norme in materia di nautica da Diporto contenute nelle precedenti ordinanze;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIULIANOVA"**;

Articolo 2 (Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave e diverso illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento e' punito ai sensi del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171, ovvero ai sensi del titolo 4 della Legge n°979/82, ovvero dall' art. 13 del Decreto Legislativo n°182/2003 ovvero degli art. 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 (Disposizioni Finali)

1. ai fini della presente ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui alla legge 18 Luglio 2005 n° 171.
2. E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, ove applicabili, alle disposizioni della propria ordinanza balneare ed alle disposizioni emanate, ove applicabili, dalla Regione Abruzzo in materia di demanio marittimo; per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Sono abrogate le proprie ordinanze n° 07/2000, n° 15/2005, n° 29/2003, n° 02/2006, n° 42/2006 n° 09/2004 e ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

Giulianova li 23 Aprile 2008

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto LAROCCA**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIULIANOVA

Annesso all'ordinanza n° 14/2008 in data 23.04.2008

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
CAPO II	SCUOLE DI VELA – SCUOLA DI TAVOLA A VELA
CAPO III	NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)
CAPO IV	KITE-SURF (tavole con aquilone)
CAPO V	TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI
CAPO VI	SCI NAUTICO
CAPO VII	PARACADUTISMO ASCENSIONALE
CAPO VIII	NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI
CAPO IX	PESCA E ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE
CAPO X	PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI"
CAPO XI	LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI
CAPO XII	TUTELA AMBIENTALE
CAPO XIII	DISPOSIZIONI VARIE E COMPLEMENTARI

- CAPO I -
NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1

(Navigazione all'interno dei porti delle rade e delle acque del Circondario)

1. All'interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Giulianova, tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 nodi, salvo particolari ed eventuali disposizioni da applicare in casi particolari.
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta allo scafo in uscita.
In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla Legge 27.12.1977 n° 1085.
3. E' vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.
4. L'alaggio e varo delle unità da diporto presso aree non in concessione, nei porti del Circondario marittimo di Giulianova deve avvenire previa comunicazione all'Autorità marittima.
5. E' vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, o in concessione impedendo l'alaggio e varo delle unità.
6. L'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata da quanto stabilito dal Capo XI del presente Regolamento.
7. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:
 - a) Sostare alla fonda nel raggio di 1 miglio dall'imboccatura dei porti.
 - b) Avvicinarsi e mantenersi:
 - i) a meno di 1000 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
 - ii) a meno di 400 metri dalle navi mercantili alla fonda;
 - iii) a meno di 150 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - iv) a meno di 500 metri dalle piattaforme;
 - v) a meno di 100 metri dai fari e segnalamenti marittimi;
 - c) navigare nella fascia dei 300 metri dalla costa riservata alla balneazione;
 - d) navigare nella stagione balneare, con unità a motore nella fascia di mare compresa tra 300 e 1000 metri dalla costa ad una velocità superiore a 10 nodi (le suddette unità devono comunque mantenere una navigazione in dislocamento) (giusta Ord. n° 49/2007 del 10.08.2007 della Capitaneria di Porto di Pescara);
 - e) ancorare o sostare negli specchi acquei antistanti gli scali d'alaggio;
 - f) circolare nelle acque interne dei porti impiegando la propulsione velica;
 - g) Intralciare il movimento di navi mercantili nell'avamporto e/o in entrata e/o in uscita dal porto.

Articolo 2 (Divieti ed obblighi)

1. All'interno dei porti del Circondario è vietato effettuare:
 - a) la balneazione;
 - b) allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
 - c) gare natatorie, veliche, motonautiche e sci nautico;
 - d) navigare con qualsiasi unità a remi (salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità marittima).

I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento, ovvero fuori dai porti del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di un'unità a motore.

Articolo 3 (Prevenzione incendio)

E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nei porti e approdi del Circondario marittimo di Giulianova, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione.

Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere mantenuti in perfetta e costante efficienza, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.

Il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali.

CAPO II **SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA**

Articolo 4 **(Definizioni)**

Ai fini del presente Capo per <<scuola di vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<scuola di tavola a vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf".

Articolo 5 **(Prescrizioni e divieti)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. l'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. l'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione a idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può eventualmente transitare nella zona di mare entro i 300 metri dalla costa, e al di fuori degli appositi corridoi di lancio, **esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso**, prestando comunque la massima attenzione alle persone presenti in acqua.
4. tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO III **NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)**

Articolo 6 (Prescrizione e divieti)

1. L'uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato oltre alle prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto

divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- a) ad una distanza inferiore a 500 mt. dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
- b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori a 500 mt. dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acque vietati alla balneazione;
- e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
- f) nelle zone riservate alla balneazione o comunque frequentate da bagnanti.

Articolo 7

(Condizione e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni e di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuola vela.

Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

1. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
2. L'Autorità Marittima è, pertanto da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
3. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e simili, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
4. I conduttori devono usare ogni particolare accorgimento atto ed evitare incidenti e mantenere rotte quanto più possibile perpendicolari alle spiagge nelle manovre di partenza e di rientro a terra.

CAPO IV

KITE – SURF

(TAVOLE CON AQUILONE)

Articolo 8

(Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite Surf, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio Kite Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura;
- b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi.

- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) Oltre 1 (uno)miglio dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
- g) In ore notturne con condizioni meteo – marine sfavorevoli.

Articolo 9 (Condizioni per l'esercizio)

E' fatto obbligo:

- a) a coloro che esercitano il "KITE – SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un appropriato casco di protezione;
- b) di usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi; munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- c) collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

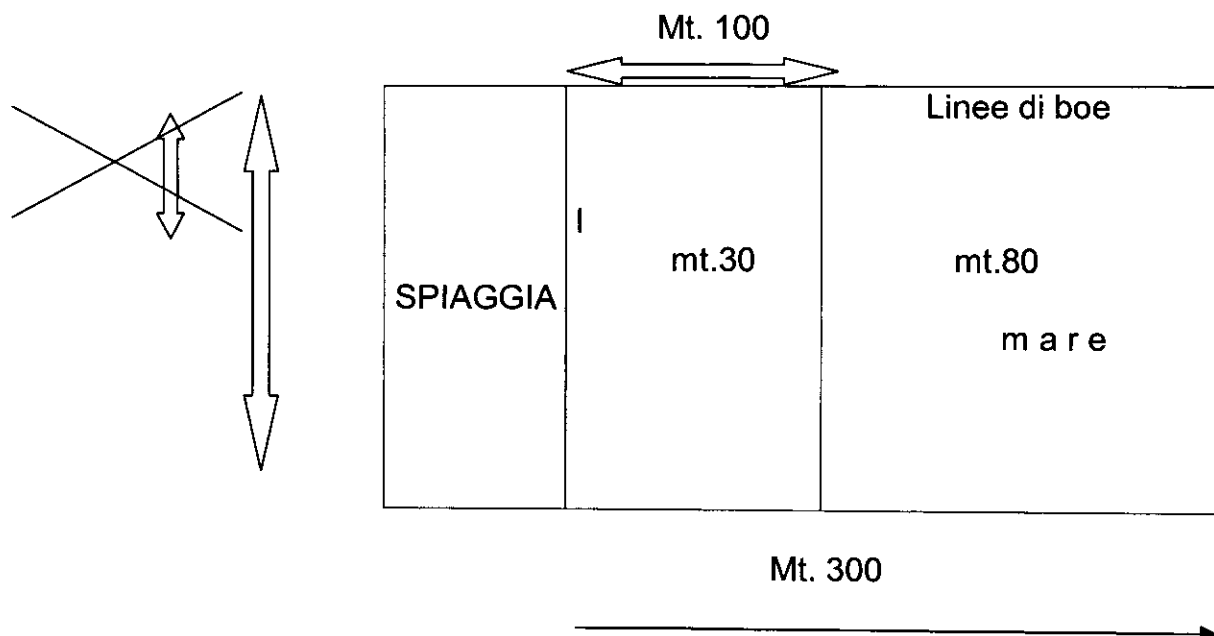
E' vietato lasciare il KITE – SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

Il conduttore dovrà avere almeno 16 anni compiuti.

Articolo 10 (impiego per la partenza e atterraggio)

1. Nelle zone riservate alla balneazione (entro 300 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite - surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri);
- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battaglia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione.
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta eventualmente in più lingue.
- f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.



Articolo 11 **(Transito dei KITE SURF nei corridoi)**

- la partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del precedente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia;
- nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro;
- l'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- l'uso dei corridoi è libero e gratuito;
- all'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

Articolo 12 (Regole per prevenire gli abbordi in mare)

- Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento ha la precedenza sollevando il kite, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento ha la precedenza a quella sotto-vento sollevando il kite e rallentando;
- Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

CAPO V **TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI**

Articolo 13 (Prescrizione e divieti)

- Il traino di banana boat e di piccoli gommoni è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- L'esercizio dell'attività di banana Boat e piccoli gommoni può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
- b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 14 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) Il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- c) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 05 ottobre 1999 n°478 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- d) La/le persona/e dovrà/dovranno avere almeno 12 anni compiuti;
- e) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- f) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- g) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- h) E' vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- i) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO VI SCI NAUTICO

Articolo 15 (Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.

2. L'esercizio dell'attività dello sci nautico può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova ed è fatto inoltre divieto di navigare:
- a) Ad una distanza inferiore ai 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanza inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;

Articolo 16 (Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
- a) Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a secondo del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - d) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - e) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in " folle" del motore;
 - f) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - g) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e d unità, e comunque oltre i 300 metri dalle spiagge;
 - h) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - i) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;
 - j) Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n°232 del 21 gennaio 1994 e D.M. n°478 del 5 ottobre 1999) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - k) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforma alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività – sia ai fini di lucro che non – saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VII

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 17 **(limitazioni)**

1. L'esercizio del paracadute ascensionale, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di paracadute ascensionale può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 18 (Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:

- a) Il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- b) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
- c) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- f) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

- h) Le fasi decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 mt. dalla spiaggia;
- i) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);
- k) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- m) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. n° 478 del 5.10.1999 e D.M. n° 232 del 21.01.1994) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- n) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
- o) Le persone che svolgono tale attività – sia ai fini di lucro che non – saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

L'esercizio del paracadutismo ascensionale – per conto proprio, nonché da parte di società sportive, sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VIII

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUA SCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 19 ***(Limitazione alla navigazione)***

1. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e dei mezzi simili, è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e mezzi simili, può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova (salvo nei casi di cui al successivo punto d) ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 150 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - c) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;

- d) nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante mantenendo comunque la minima velocità di governo.
3. In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 20 (Prescrizioni)

1. L'uso degli acquascooter è consentito a coloro che abbiano la patente nautica;
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica;
3. Gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
3. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 21 (Condizioni per l'esercizio)

1. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività;
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo **certificato di omologazione**, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO IX PESCA E ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

Articolo 22 (Ambito di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle pesca superficiale e le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

Articolo 23

(Pesca superficiale sportiva svolta da privati)

L'esercizio della pesca superficiale da parte di privati, a scopo turistico - sportivo è vietata nei limiti stabiliti dall'articolo 1 comma 8 lett. a), b), c), e) del presente regolamento ed in tutti gli specchi acquei in cui sia espressamente proibita da altre vigenti disposizioni normative di qualsiasi natura.

Articolo 24

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

La pesca subacquea sportiva è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 128 bis, 129, 130 e 131 del DPR 2.10.1968 n° 1639, in particolare:

- a) la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. E' consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 lt. di cui è vietato l'uso per l'esercizio della pesca subacquea. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola. Il mezzo nautico d'appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. E' consentito trasportare sul mezzo nautico fucili per la pesca subacquea.
- b) L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
 - a distanza inferiore a 500 mt. dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - a distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - a distanza inferiore a 100 metri dalle navi all'ancora;
 - nelle zone di mare di regolare transito di navi per l'entrata e l'uscita nei porti o ancoraggi;
 - dal tramonto al sorgere del sole.
- c) E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
- d) Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto o del mezzo nautico di appoggio.

Le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico-sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi sono disciplinate come di seguito:

PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

Articolo 25 (Ambito di applicazione)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Giulianova l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia a fini turistico/sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'art. 2 del D. l.vo 171/2005.

Articolo 26 (Esercizio)

I soggetti indicati all'articolo precedente che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto di natanti da diporto devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova la seguente documentazione:

1. domanda in duplice copia come da modello Allegato B, di cui una in bollo da Euro 14.62;
2. iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione); in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza;
3. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
4. elenco del personale dipendente completo dei brevetti ed abilitazioni possedute;
5. elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

La comunicazione dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate o del personale impiegato.

Articolo 27 (Requisiti - dotazioni di sicurezza – segnalamenti)

Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:

- se adibite al traffico con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 08/11/1991, n. 435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
- se adibite al diporto con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 05/10/1999, n. 478. In tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle suddette norme devono essere integrate almeno con le seguenti:

1. apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
2. mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
3. megafono e/o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
4. cassetta di pronto soccorso;
5. tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso;
6. almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o a ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
7. l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
8. durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

I segnalamenti marittimi previsti dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrati dai seguenti:

- a) di giorno un pallone rosso con sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri;
- b) di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza;

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque , operare entro i 50 metri dalla verticale dei segnali sopra detti.

Articolo 28 **(Formalità prima della partenza)**

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Articolo 29 **(Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore)**

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo-marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

Articolo 30 (Ambito di applicazione)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Giulianova l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di attività navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 31 (Dotazioni di sicurezza)

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza :

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero una bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.

Articolo 32 (Prescrizioni per il responsabile dell'immersione)

Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo-marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

Articolo 33 (Segnalamenti)

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

PARTE C – ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

Articolo 34 (Segnalamenti – Prescrizioni)

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo 27.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri.

Se ci si avvale di barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 27, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza.

PARTE D – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 (Divieti – Limiti)

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 200 metri dalli reti da pesca dei pescatori professionisti;
- a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili a e 500 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- all'interno dei porti e nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti e all'ancoraggio.

CAPO X

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER SCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI"

Articolo 36 (Definizione)

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti:

- velocità da 3 a 5 km/h;
- profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri;
- autonomia di circa 2 ore.

Articolo 37 (Prescrizioni)

L'utilizzo degli acquascooters subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;
- 2) il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno 16 anni di età;
- 3) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri
- 4) l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

Articolo 38 (Limiti di navigazione)

È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:

1. all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Giulianova, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza/arrivo delle navi e lungo le rotte di accesso ai porti;
2. a distanza inferiore a 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti e dei canali;
3. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
4. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
5. a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
6. a distanza inferiore a 300 (trecento) metri dalle unità all'ancora;
7. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

CAPO XI

LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 39 (Definizioni)

1. Per LOCAZIONE si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra per un periodo di tempo determinato l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

2. Per NOLEGGIO di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Articolo 40

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

Per svolgere l'attività di noleggio/locazione di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime. Peraltro, chi intende effettuare detta attività deve, inoltre, munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti.

I soggetti interessati dovranno presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, i seguenti documenti:

a) duplice comunicazione di inizio attività di noleggio/locazione, come da facsimile allegato A;

b) certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/2000;

c) dichiarazione con la quale si manleva l'Autorità Marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata. Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità Marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera o delle Autorità di Polizia.

Articolo 41

(Norme per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. del 05 ottobre 1999 n° 478, e coperto dall'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 24 dicembre 1969 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni. Gli esercenti l'attività dovranno, altresì, munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
2. Il noleggio/ locazione può essere effettuato dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. Il noleggio/locazione è comunque vietato in caso di avverse condimeteo ed il locatore/noleggiante ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandierina rossa su apposito pennone.
3. Per la condotta delle unità locate si applicano le norme previste dal D.P.R. 09 ottobre 1997 n° 431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche".
4. Il locatore dovrà istruire il conduttore sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione e alla sicurezza dell'unità da diporto, e dovrà consegnare un *vademecum* su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto.
5. I natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto del locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
6. I natanti a motore non possono essere locati/noleggiati a persone di età inferiore ad anni 16.
7. Il locatore/noleggiante, qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti.
8. Sugli scafi dei natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi del locatore/noleggiatore, nonché il numero massimo di persone trasportabili, mediante lettere adesive, sullo scafo, secondo quanto stabilito dal D.M. 27 settembre 1973 e dagli articoli 308 e 309 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.
9. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (disponibile per controlli da parte della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e dei competenti organi di Polizia) il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e di termine di detto utilizzo, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, unitamente agli estremi della patente nautica di chi utilizzerà il mezzo, ove necessaria per la conduzione delle unità locate. Il locatore noleggiante dovrà effettuare le annotazioni (tranne l'ora di termine) prima della consegna dei mezzi per il loro utilizzo.
10. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore del natante sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Il locatario dovrà essere informato relativamente all'obbligo di rientrare subito a terra qualora dovessero peggiorare le condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli.
11. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore, e, comunque, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di servizio di soccorso e salvataggio.
12. la capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso.

In ogni caso, ai sensi del D.M. 5 ottobre 1999 n° 478, per i natanti prototipi non omologati è determinato come segue:

- a) per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3;
 - b) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4;
 - c) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00 n° 5;
 - d) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6;
 - e) per lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,51 n° 7.
13. Le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del D.M. 16 novembre 1995 n° 577.
14. Il locatore/noleggiante deve avere a disposizione una quantità di prodotto assorbente di tipo approvato per interventi urgenti in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi.
15. Per l'arrivo e la partenza delle unitàlocate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

CAPO XII

NORME INERENTI LA TUTELA AMBIENTALE

Articolo 42 (Definizioni)

Ai fini della comprensione della presente capo si intende per:

- "Unità da diporto": le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dall'art. 3 del D.to L.vo n° 171/05 citato in premessa.
- "Natante ed imbarcazione da diporto nuova": unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;
- "Natante ed imbarcazione da diporto esistente": unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita;
- "Nave da diporto nuova": nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005;
- "Nave da diporto esistente": nave da diporto che non è una nave nuova;
- "Acque di scarico": acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di wc., lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
- "Acque di scarico trattate": acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78;
- MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 N. 662.

Articolo 43

(Divieti)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino, nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Giulianova, per tutte le unità destinate alla navigazione da diporto, nuove ed esistenti, **è fatto assoluto divieto:**

a) effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo all'interno dei porti, presso gli approdi e gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni; entro la zona di mare destinata alla balneazione per una distanza di 300 metri dalle spiagge;

b) versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;

c) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;

d) gettare in mare materiale di qualsiasi genere.

Gli oli esaustibili batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta o depositati negli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, a norma del D.L.vo 24 giugno 2003 n° 182 e del D.L.vo. 05 febbraio 1997 n° 22.

Articolo 44 (Scarichi in mare)

Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone **inferiore a 15** dotate di servizi igienici possono effettuare l'immissione in mare delle **acque di scarico non trattate** oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai **4 nodi**.

Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero **superiore alle 15** persone, applicandosi ad esse, a far data dal 01.08.2005, la normativa contenuta nella Convenzione Marpol 73/78, possono effettuare l'immissione in mare delle **acque di scarico trattate** oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, e delle **acque di scarico non trattate** oltre il limite delle **12 miglia** dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai **4 nodi**.

Articolo 45 (Conferimento a terra)

È fatto salvo ogni altro specifico obbligo derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 182/2003, relativamente al conferimento dei liquami e delle altre acque di scarico nel caso in cui l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi ed idonei impianti di raccolta.

Articolo 46 (Sanzioni)

In relazione ai danni provocati per la violazione delle disposizioni prevista dalla presente Capo, fermo restando il dispositivo dell'articolo 185 del Codice Penale, il comandante e il proprietario o l'armatore/noleggiatore dell'unità da diporto sono tenuti a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE E COMPLEMENTARI

Articolo 47 (Ormeggio e sosta presso Circoli Nautici)

I sodalizi nautici che gestiscono ormeggi in regime di concessione demaniale sono tenuti a lasciare una quota pari al 10% degli ormeggi di cui dispongano onde poter consentire l'ormeggio dei natanti in transito.

Articolo 48

(Alaggio e sosta negli arenili)

L'alaggio e la sosta delle unità da diporto sulle zone del demanio marittimo in cui si svolge attività balneare sono consentiti soltanto ove esistano apposite aree a ciò destinate.

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO -
GIULIANOVA
(Tel.085/8004918)

Istanza in
duplica copia
di cui una in
Marca da bollo
da EURO 14,62

ISTANZA X ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO CON I SOTTOELENCATI NATANTI DA DIPORTO

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____ e residente a _____ in Via _____ N.
_____ Tel. _____, in qualità di Amministratore/Rappresentante Legale della
Società/Ditta/Stabilimento balneare denominato _____
con sede Legale a _____ in Via/Piazza _____ N.
_____ Tel. _____, iscritta al N. _____ del Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _____, esercente l'attività di Locazione/Noleggio di unità da diporto,

COMUNICA

l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio con i sottoelencati natanti da diporto:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
5. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

Dichiara che i suddetti natanti, se impiegati nell'attività di noleggio verranno condotti dal
sottonotato personale dipendente (o dal titolare dell'impresa):

1. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al
comando per unità da diporto _____

2. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al
comando per unità da diporto _____

Dichiara, inoltre, che i suindicati natanti verranno impiegati nel comune di _____

Località _____ nel tratto di costa compreso _____

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000

Si allega dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE

Istanza in
duplice copia
di cui una in
Marca da bollo
da EURO 14,62

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO -
GIULIANOVA
(Tel.085/8004918)

ALLEGATO B

**ISTANZA X ESERCITARE ATTIVITÀ SUBACQUEA CON I SOTTOELENCATI NATANTI DA
DIPORTO**

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____ e residente a _____ in Via _____ N.
_____ Tel. _____, in qualità di Amministratore/Rappresentante Legale della
Società/Ditta/Associazione denominato _____ con sede
Legale a _____ in Via/Piazza _____ N. _____
Tel. _____, iscritta al N. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, esercente l'attività di immersioni guidate con supporto di natanti da diporto,

COMUNICA

l'esercizio di attività subacquea con i sottoelencati natanti da diporto:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore
applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

Dichiara che i suddetti natanti, se impiegati per immersioni guidate verranno condotti dal sottonotato
personale dipendente (o dal titolare dell'impresa) e saranno presenti i seguenti
accompagnatori/istruttori:

1. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al
comando per unità da diporto (se prevista) _____

2. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso del seguente brevetto

3. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso del seguente brevetto

4. Cognome e Nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ in possesso del seguente brevetto

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE
